



REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE D'ATENEIO

Adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 4 e dell'articolo 28, comma 3 del Regolamento generale di Ateneo
(emanato con D.R. 27 novembre 2020, n. 961)

INDICE

ART. 1 – OGGETTO.....	2
ART. 2 - COMPOSIZIONE E DURATA.....	2
ART. 3 - COMPITI E FUNZIONI.....	2
ART. 4 - INDENNITÀ E RIMBORSI.....	3
ART. 5 - STRUTTURA DI SUPPORTO.....	3
ART. 6 - PRESIDENTE	3
ART. 7 - INCOMPATIBILITÀ E OBBLIGHI DEI COMPONENTI	4
ART. 8 - RAPPORTI CON GLI ORGANI DI GOVERNO E IL PRESIDIO DELLA QUALITÀ DI ATENEIO ...	4
ART. 9 - CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE.....	4
ART. 10 - VERBALIZZAZIONE E PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE.....	4
ART. 11 - MODIFICA DEL PRESENTE REGOLAMENTO	5
ART. 12 - EMANAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE.....	5

Il presente Regolamento è:

- approvato dal Senato Accademico in data 12 dicembre 2022, acquisito il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione del 22 novembre 2022, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d) dello Statuto di Ateneo (emanato con Decreto Rettoriale del 14 settembre 2020, n. 616 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie generale, 26 settembre 2020, n. 239);
- emanato con Decreto Rettoriale del 26 gennaio 2023, n.45 e pubblicato nell'Albo online di Ateneo in data 30 gennaio 2023.

Il testo del presente regolamento è conforme alle linee guida ministeriali in materia di linguaggio di genere.



ART. 1 – OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Nucleo di Valutazione dell'Università degli Studi di Brescia (da ora in avanti denominato "Nucleo"), nel rispetto del Regolamento e dello Statuto di Ateneo nonché delle specifiche disposizioni normative vigenti.

ART. 2 - COMPOSIZIONE E DURATA

1. Il Nucleo è costituito da cinque componenti, dei quali almeno due devono essere esperti in materia di valutazione anche non accademica:
 - a) quattro di elevata qualificazione professionale, di cui uno/a interno/a, professore/ssa di prima fascia, il curriculum dei quali è reso pubblico sul sito internet dell'Ateneo;
 - b) un/una rappresentante della componente studentesca.
2. Il/La professore/ssa di ruolo interno/a è designato/a dal Senato Accademico, i/le componenti esterni/e sono designati/e dal/dalla Rettore/Rettrice. Il/La Rettore/Rettrice nomina tra i componenti di cui al comma 1, lett. a) il/la Presidente.
3. Il Nucleo è nominato con Decreto del/la Rettore/Rettrice.
4. Il/la rappresentante della componente studentesca è eletto/a da tutti gli studenti e le studentesse dell'Ateneo.
5. L'incarico di componente del Nucleo ha la durata di un quadriennio, rinnovabile per una sola volta, ad eccezione della rappresentanza studentesca.
6. Il/La componente del Nucleo proveniente dalla rappresentanza studentesca di cui al precedente comma 5, dura in carica al massimo per un biennio, rinnovabile una sola volta secondo quanto previsto dallo Statuto di Ateneo.
7. I/Le componenti del Nucleo di Valutazione che risultino assenti senza adeguata giustificazione per tre riunioni nell'arco dell'anno solare, sono dichiarati/e decaduti/e dal Rettore/Rettrice, previa diffida dopo la seconda assenza non giustificata.

ART. 3 - COMPITI E FUNZIONI

1. In accordo con la normativa vigente e le linee guida del Ministero e delle Agenzie competenti, il Nucleo verifica:
 - a) la qualità ed efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle Commissioni Paritetiche docenti- studenti;
 - b) l'attività di ricerca svolta dai Dipartimenti e dai centri di ricerca;
 - c) l'attività di terza missione svolta dai Dipartimenti;
 - d) l'efficienza ed efficacia dei servizi amministrativi;
 - e) la congruità del curriculum scientifico per gli incarichi di cui all'articolo 23, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
2. Al Nucleo di Valutazione sono attribuite - in raccordo con l'attività dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) - tutte le funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) di cui all'articolo 14 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nell'Università, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, il merito e il miglioramento della performance individuale e organizzativa.
3. In particolare, in accordo con la normativa vigente e secondo le indicazioni di ANVUR, ANAC e Ministero dell'Università e della Ricerca, il Nucleo:
 - a) redige annualmente una relazione sulle attività di valutazione relativa agli aspetti di valutazione della performance, della didattica, della ricerca e della terza missione. Trasmette tale relazione annuale al Rettore, al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione, al Direttore Generale, al Presidio della Qualità di Ateneo e a tutti i soggetti interessati;



- b) acquisisce periodicamente, garantendone l'anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche e trasmette un'apposita relazione, nei termini fissati dalla legge, al competente Ministero e agli Organi di valutazione del sistema universitario, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della Legge 19 ottobre 1999, n. 370;
- c) provvede, nel rispetto dei termini di legge, a comunicare dati e informazioni per i quali la normativa vigente impone il coinvolgimento dei Nuclei di Valutazione degli Atenei al Ministero competente, all'ANVUR e agli altri organismi operanti nella valutazione nazionale del sistema universitario, avvalendosi, a tal fine, anche delle metodologie e delle pratiche di valutazione promosse e adottate in ambito nazionale;
- d) esprime pareri e formula proposte, anche su richiesta degli Organi Accademici;
- e) nello svolgere ricerche e indagini sulle materie e sui processi oggetto della sua attività, utilizza le risorse e i servizi dell'Università avvalendosi, ove necessario, anche di competenze esterne, nel rispetto della normativa vigente, delle previsioni di spesa e del budget autorizzatorio;
- f) effettua *Audit* interni con modalità proprie, al fine di verificare - con cadenza periodica - l'andamento dei Corsi di Studio, dei Corsi di Dottorato e dei Dipartimenti; può effettuare ulteriori verifiche sulle attività dell'Ateneo, anche nell'ambito della sua funzione di OIV;
- g) partecipa al Coordinamento dei Nuclei di Valutazione delle università italiane (CoNVUI);
- h) ogni altra funzione o compito ad esso attribuito dalla legge, dalla normativa secondaria e regolamentare e dalla regolamentazione di Ateneo.

ART. 4 - INDENNITÀ E RIMBORSI

- 1. L'Ateneo corrisponde ai componenti del Nucleo un compenso, a titolo di indennità di funzione, il cui importo è determinato dal Consiglio di Amministrazione.
- 2. L'Università rimborsa ai componenti del Nucleo le spese sostenute per partecipare alle riunioni nonché le spese di missione effettuate in ragione del proprio incarico.

ART. 5 - STRUTTURA DI SUPPORTO

- 1. Per lo svolgimento delle proprie attività, il Nucleo si avvale del Supporto di uno specifico Ufficio coordinato da un responsabile e composto da adeguato personale tecnico e amministrativo assegnato dall'Ateneo, ufficio che partecipa alle riunioni del Nucleo a supporto della verbalizzazione e con facoltà di intervento e proposta, ma senza diritto di voto.
- 2. I compiti e le attività dell'Ufficio sono concordati tra il Nucleo e l'Ateneo nello spirito del buon andamento dell'amministrazione e della massima collaborazione istituzionale.
- 3. Il Nucleo può avvalersi occasionalmente della collaborazione di esperti esterni per questioni specifiche e temporalmente limitate. Tale collaborazione in ogni caso non si configura come incarico professionale ma rappresenta un semplice contributo di natura tecnica alle attività del Nucleo stesso.

ART. 6 – PRESIDENTE

- 1. Il/La Presidente rappresenta il Nucleo, sottoscrive tutti gli atti e i documenti allo stesso imputabili e cura l'esecuzione delle delibere.
- 2. Il/La Presidente convoca e presiede le riunioni del Nucleo.
- 3. In caso di assenza o impedimento le funzioni vicarie sono svolte da un/a componente delegato/a dal/La Presidente.
- 4. Il/La Presidente, tramite delega interna, può affidare a singoli componenti specifici incarichi o attribuire loro particolari compiti, inerenti determinate materie o anche interi ambiti di attività.
- 5. Il/La Presidente conduce i lavori del Nucleo nello spirito della massima collaborazione avendo cura di raggiungere le decisioni collegiali con il massimo consenso.



ART. 7 - INCOMPATIBILITÀ E OBBLIGHI DEI COMPONENTI

1. La carica di componente del Nucleo è incompatibile con le seguenti posizioni ricoperte all'interno dell'Ateneo e con chi ne fa le veci: Rettore/Rettrice, componente del Senato Accademico, componente del Consiglio di Amministrazione, Prorettore/Prorettrice vicario/a, Prorettore/Prorettrice e Delegato/a Rettorale, Manager, Direttore/Direttrice Generale, Dirigenti dell'Ateneo, Direttore/Direttrice di Dipartimento, Direttore/Direttrice di Scuola di Specializzazione, Coordinatori/Coordinatrici di Dottorato, Presidente di Consiglio di Corso di Studio, componenti di Commissione Paritetica Docenti-Studenti, componente del Collegio dei Revisori dei Conti e dei Presidi della Qualità.
2. I/le componenti del Nucleo non possono trovarsi in qualsiasi situazione di conflitto di interessi con l'Università degli Studi di Brescia.
3. I/le componenti del Nucleo ai sensi di quanto disposto dall'articolo 14, comma 8 del Decreto Legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150, non possono essere nominati/e tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

ART. 8 - RAPPORTI CON GLI ORGANI DI GOVERNO E IL PRESIDIO DELLA QUALITÀ DI ATENEO

1. Il Nucleo, quale organismo autonomo, sovrintende all'intero processo di valutazione dell'Ateneo e promuove la diffusione della cultura della qualità; si coordina con il Presidio della Qualità di Ateneo nella gestione di un efficace sistema di assicurazione della qualità e interagisce per le proprie finalità statutarie con il/la Rettore/Rettrice e gli Organi di Governo, nello spirito della massima collaborazione istituzionale e del buon andamento dell'Ateneo.
2. Il Nucleo, successivamente all'invio ad ANVUR della relazione annuale, redatta ai sensi della normativa vigente, la trasmette al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico e la presenta al Senato Accademico alla prima seduta utile.
3. Sono previsti incontri fra Nucleo di Valutazione, Organi di Governo e Presidio della Qualità di Ateneo al fine di intensificare il confronto sull'adozione e diffusione degli strumenti di lavoro del Sistema AVA (Autovalutazione, Valutazione periodica, Accredimento del sistema universitario) e sulla valutazione della performance.

ART. 9 - CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, il Nucleo è convocato e presieduto dal/dalla Presidente, il/la quale fissa l'ordine del giorno delle sedute.
2. Il Nucleo si riunisce almeno ogni tre mesi.
3. L'invio della convocazione ai/alle singoli/e componenti, anche per via telematica, avviene almeno cinque giorni lavorativi prima della seduta, che possono essere ridotti a tre in caso di convocazione d'urgenza e/o *ad horas* in caso di estrema motivata urgenza.
4. Le sedute possono svolgersi anche in modalità telematica, secondo la regolamentazione di Ateneo.
5. Per la validità della riunione è richiesta la partecipazione della maggioranza assoluta dei/delle componenti.
6. Le sedute del Nucleo di regola non sono pubbliche, salvo diversa previsione del Nucleo stesso.
7. Le deliberazioni sono validamente adottate a maggioranza assoluta dei partecipanti; in caso di parità prevale il voto del/della Presidente.
8. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive.
9. Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni di cui al Regolamento Generale d'Ateneo.

ART. 10 - VERBALIZZAZIONE E PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE

1. Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale.



2. Chiunque intenda far risultare a verbale una dichiarazione è tenuto a consegnare un breve testo riportante le considerazioni esposte al/alla Segretario/a nel corso della seduta.
3. Il verbale viene di norma approvato in una delle sedute successive, ovvero seduta stante anche per singoli punti.
4. Il verbale una volta approvato non può più essere modificato.
5. Il/La Presidente individua il/la componente del Nucleo cui attribuire le funzioni di Segretario/a verbalizzante. In mancanza di specifica designazione, le funzioni di Segretario/a verbalizzante sono svolte a rotazione da tutti i/le componenti.
6. Il verbale è sottoscritto dal/la Presidente e firmato dal/la segretario/a verbalizzante.
7. Il Nucleo garantisce la trasparenza del suo operato assicurando la più ampia pubblicità dei suoi atti; gli estratti del verbale sono inviati alle strutture, agli Uffici e agli organi di governo per argomento di competenza.
8. La Relazione annuale del Nucleo, redatta ai sensi della normativa vigente, viene pubblicata sul sito dell'Ateneo.

ART. 11 - MODIFICA DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Il Nucleo a maggioranza dei/delle propri/e componenti può proporre agli Organi collegiali di Ateneo di modificare il presente Regolamento.

ART. 12 - EMANAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento è emanato con decreto del/della Rettore/Rettrice ed entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nell'Albo di Ateneo.